Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 21 maggio 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 484.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 1° luglio 1949.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI —
DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1948, n. 485.

Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Articolo unico.

L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, è modificato come appresso:

Art. 98. — La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente:

L. 12 su linee fino a 3 chilometri;

L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;

L. 36 su linee oltre i 25 chilometri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA —
DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 486.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

CAPO I

Norme generali.

Art. 1.

Gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono autorizzati a percepire i diritti stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.

Tutti i diritti, previsti nella tabella stessa, sono ridotti alla metà nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e per quelle del lavoro superiori alle lire cinquantamila.

Nessun diritto è dovuto per gli atti e i certificati di qualunque genere, rilasciati a richiesta dell'esattore per ragioni del suo ufficio.

Art. 2.

Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono agli atti di esecuzione per le pene pecuniarie e le spese di giustizia, nonchè per le somme a credito segnate nel campione civile e nel registro di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il venti per cento sulle somme recuperate.

La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato.

Art. 3.

L'importo dei diritti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, costituisce provento di cancelleria.

Art. 4.

I diritti spettanti agli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie in materia penale fino a quando la sentenza non sia eseguita, stabiliti con la tabella allegata al presente decreto, sono annotati e riscossi con le modalità prescritte per le pene pecuniarie e per le spese di giustizia dalla tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni.

Art. 5.

La carta non bollata, occorrente nei procedimenti promossi da persone o enti ammessi al gratuito patrocinio e che godano della esenzione dal bollo, è fornita dalle cancellerie mediante prelevamento dalle spese d'ufficio e la relativa spesa è segnata nel campione e riscossa insieme con le altre spese del giudizio.

Art. 6.

Gli atti da legalizzare sono annotati in un registro apposito, tenuto dalla cancelleria e vidimato dal capo dell'ufficio prima dell'uso.

Il numero d'ordine, sotto il quale ogni atto legalizzato è iscritto nel registro, deve essere riportato nell'atto stesso prima della data e della firma del funzionario che ha proceduto alla legalizzazione.

CAPO II

Delle spese d'ufficio, dell'impiego dei proventi e della loro distribuzione.

Art. 7.

Nei decreti, con i quali si stabiliscono le spese degli uffici giudiziari, quelle determinate per i Tribunali dei minorenni e per le rispettive Procure della Repubblica, istituiti nelle sedi di Corte d'appello e di Sezione di corte d'appello, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 2404, sono indicate separatamente da quelle dei Tribunali e delle Procure della Repubblica della stessa sede.

Art. 8.

Presso i Tribunali e le Preture sui proventi riscossi nel bimestre si prelevano le somme indicate nell'art. 9 del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Per la retribuzione del lavoro straordinario di copiatura non può prelevarsi una quota superiore ai cinque decimi delle somme che spettano alla cancelleria sui diritti di copia.

Art. 9.

Alla ripartizione dei proventi, risultanti dopo effettuati i prelevamenti delle somme indicate nel precedente art. 8, concorrono anche i funzionari di cancelleria, addetti al Ministero di grazia e giustizia.

A tal uopo dai proventi risultanti ai sensi del precedente comma ciascun ufficio giudiziario detrae una quota pari al 4 %, da versare sul conto corrente postale, relativo ai proventi di cancelleria, intestato alla Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni: Ufficio IV.

Art. 10.

La ripartizione dei proventi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il prelevamento di cui agli articoli 8, 9 e 14 del presente decreto, per due terzi in parti uguali fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo Collegio e nella cancelleria della Pretura, e per l'altro terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari del distretto di Corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso le Corti d'appello, in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'art. 3, comma secondo, del regio decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 11.

Agli effetti della ripartizione dei proventi non si considerano presenti in servizio i funzionari dell'ufficio in congedo straordinario o collocati in aspettativa.

Art. 12.

I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'art. 10 del presente decreto, una somma superiore alle L. 20.000, salvo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 13.

L'eventuale avanzo è versato dalla cancelleria di ciascun ufficio nel conto corrente postale intestato alla segreteria della Procura generale.

Art. 13.

I funzionari di cancelleria e segreteria, che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di L. 20.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di L. 20.000.

La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire tra gli altri funzionari del distretto, sempre, però, fino alla concorrenza di L. 20.000, in conformità alle disposizioni del precedente comma.

La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al capoverso dell'art. 12 sono ripartiti in quote uguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di L. 20.000.

Art. 14.

Qualora, in applicazione dell'art. 99, primo comma, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, nelle cancellerie e segreterie giudiziarie siano assunti ai lavori di copiatura dattilografi o amanuensi, la retribuzione da corrispondere ai medesimi è stabilita da una Commissione composta: per le Preture dal pretore e dal cancelliere dirigente; per i Tribunali dal presidente, dal procuratore della Repubblica, dal cancelliere capo e dal segretario capo; per le Corti dal primo presidente, dal procuratore generale, dal cancelliere capo e dal segretario capo.

Art. 15.

Il funzionario di cancelleria e di segreteria, incaricato di sostituire saltuariamente, in caso di mancanza, il cancelliere di un ufficio viciniore, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, percepisce i proventi a sua scelta o nell'ufficio presso il quale presta saltuario servizio o in quello nel quale è in pianta.

I proventi, risultanti dopo i prelevamenti di cui agli articoli 8, 9 e 14 del presente decreto e non riscossi dal funzionario in uno dei due suindicati uffici, presso i quali egli presta servizio, sono trasmessi per intero alla segreteria della Procura generale.

Art. 16.

Nei primi cinque giorni di ogni bimestre il cancelliere della Pretura e le Commissioni indicate negli articoli 13, primo comma, e 15, primo comma, del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25, provvedono alla compilazione dell'elenco dei funzionari aventi diritto ai proventi con la indicazione della quota a ciascuno assegnata.

L'elenco è reso noto mediante affissione in cancelleria.

In caso di dissenso, gli interessati possono ricorrere nei tre giorni successivi rispettivamente al pretore o alle Commissioni di cui agli articoli 13, ultimo comma, e 15, ultimo comma, del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Art. 17.

I provvedimenti adottati dal pretore e dalle Commissioni sui reclami circa la ripartizione dei proventi sono definitivi.

CAPO III

Disposizione finale.

Art. 18.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e conserva la sua efficacia fino al 30 giugno 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 133. — FRASCA

Tabella dei diritti spettanti alle cancellerie degli Uffici giudiziari della Repubblica

1\. — Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale in ogni grado di giurisdizione:

per le conciliazioni	L.	5
per le Preture	»	15
per i Tribunali	»	22
per le Corti d'appello	»	30
per la Corte suprema di cassazione	»	38

2\. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito, iscritti nei campioni civile e penale:

per le conciliazioni	L.	8
per le Preture	»	18
per i Tribunali	»	27
per le Corti d'appello	»	35
per la Corte suprema di cassazione	»	45

3\. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti dati dal giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice:

per le conciliazioni	L.	7
per le Preture	»	15
per i Tribunali	»	22
per le Corti d'appello	»	30
per la Corte suprema di cassazione	»	37

Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.

4\. — Diritto di originale:

a) in materia civile, per tutti gli atti, provvedimenti e certificati giudiziari iscritti a registro cronologico:

per le conciliazioni	L.	7
per le Preture	»	18
per i Tribunali	»	27
per le Corti d'appello	»	38
per la Corte suprema di cassazione	»	60

b) in materia penale: per tutti i verbali di dibattimento, nonchè per le ordinanze, che pongono fine al procedimento, per i decreti penali e per le sentenze . . . . . . » 37

c) per tutti i certificati, non iscritti a registro cronologico, richiesti dalle parti, esclusi quelli del casellario . . . . » 30

5. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali e per la scritturazione degli originali delle sentenze in materia civile e penale:
per ogni pagina . . . . L. 15

6. — Diritto per il rilascio dei certificati del casellario:
a) se richiesto dalla parte in carta da bollo L. 15
b) se richiesto al nome di altra persona, ai sensi dell'art. 607 del Codice di procedura penale . . . . » 30

7. — Diritto di urgenza:
a) per il rilascio e per l'autenticazione di copie in materia civile e penale entro i due giorni successivi a quello della richiesta:
per ogni pagina . . . . L. 6
b) per il rilascio di certificati, esclusi quelli del casellario, entro il giorno successivo a quello della richiesta . . . . » 22

8. — Diritto per ogni iscrizione di atti nel registro delle legazioni . . . . L. 5
Se la legalizzazione è richiesta nella stessa giornata . . . . » 8

9. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti quando questo adempimento sia posto per legge direttamente a cura del cancelliere . . . L. 45
Per le vendite immobiliari esattoriali, eseguite con la procedura prevista dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti sono ridotti alla metà.

10. — Diritto per ogni ordinativo di pagamento nelle liquidazioni dei depositi giudiziari, per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, per ogni ordinativo:
a) per somme fino a L. 5000 . . . L. 22
b) per somme superiori a L. 5000 e fino alle L. 10.000 . . . . » 37
c) per somme superiori alle L. 10.000 . . » 75

11. — Diritto per la compilazione delle note delle spese in materia civile e penale . . . . . L. 38

12. — Diritto di ricerca e di visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali, definiti o estinti da oltre l'anno:
quando sia indicato con precisione l'anno a cui si riferisce l'atto o il fascicolo . . L. 18
quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno successivo al primo . . » 9

13. — Diritto di ricerca e di visione degli atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società L. 22

14. — Diritto di visione degli elenchi relativi ai protesti cambiari:
a) per il primo mese . . . . L. 15
b) per ogni mese successivo . . » 7

15. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc. compresi i copialettere:
a) quando il registro non supera le 100 pagine . . . L. 37
b) per ogni 100 pagine successive o frazioni » 15

16. — Diritto per la vidimazione annuale prescritta dal Codice civile per i libri di commercio . . L. 38

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 487.

Provvidenze per l'acquisto di nuovo materiale mobile da parte di aziende municipalizzate esercenti trasporti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le aziende municipalizzate od in maggioranza di proprietà dei Comuni, ammesse, in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, ai benefici di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346, sono tenute, per l'approvvigionamento del nuovo materiale mobile, ad adottare tipi unificati da stabilirsi dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Art. 2.

Per l'approvvigionamento del materiale mobile, semprechè costruito secondo i tipi unificati di cui al precedente art. 1 e per il quale non venga accordato il concorso dello Stato, previsto dal decreto legislativo 15 ottobre 1944, n. 346, il Ministero dei trasporti può concedere alle aziende indicate all'art. 1 un contributo nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per lo scopo, in misura non eccedente il 3 % e per un periodo non superiore a quattro anni.
L'ammontare complessivo dei mutui che potranno essere ammessi al beneficio del precedente comma, è fissato in lire otto miliardi.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — EINAUDI — SCELBA — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 488.

Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina — per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose soppressi e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39 — un commissario liquidatore, due vice commissari liquidatori ed otto sub-liquidatori di zona, scelti tra i funzionari dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, i quali procedono a tutte le operazioni della liquidazione sotto la vigilanza dei predetti Ministeri ed hanno i poteri e le funzioni specificati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina un Comitato di sorveglianza composto di tre membri scelti due tra i funzionari del Ministero del tesoro ed uno tra i funzionari del Ministero dei trasporti.

Presidente del Comitato è il funzionario del Ministero del tesoro più elevato in grado o più anziano.

Il presidente convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

Il Comitato ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti.

Ai membri del Comitato di sorveglianza è dovuto un compenso il cui ammontare è stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 3.

Spetta al commissario liquidatore — ed in sua assenza od impedimento ai vice commissari — di indirizzare e coordinare l'attività dei sub-liquidatori di zona.

Art. 4.

Il commissario liquidatore, i vice commissari e i sub-liquidatori esercitano personalmente le loro funzioni.

Possono farsi coadiuvare da altre persone retribuite, sotto la loro responsabilità.

Art. 5.

Il commissario liquidatore, i vice commissari e i sub-liquidatori sono, per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

Art. 6.

Nelle controversie anche in corso il commissario liquidatore, ed in sua assenza o impedimento i vice commissari, rappresentano gli uffici, consorzi e compagnie in liquidazione.

Analoga rappresentanza hanno i sub-liquidatori ciascuno per gli uffici, consorzi e compagnie della propria zona.

Art. 7.

Il commissario liquidatore per l'ufficio centrale della liquidazione e i sub-liquidatori per gli uffici di zona, e per i singoli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, devono tenere un registro e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla loro amministrazione.

Art. 8.

Il commissario liquidatore e i sub-liquidatori prendono in consegna i beni degli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, redigendo apposito inventario.

Essi prendono inoltre in consegna gli archivi, i libri contabili ed i documenti degli uffici predetti.

Art. 9.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre ai Ministeri dei trasporti e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale degli uffici, consorzi e compagnie e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 10.

Il commissario liquidatore può fare transazioni, compromessi, rinuncie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, consentire a riduzione di crediti, a cancellazioni di ipoteche, a restituzioni di pegni, a svincoli di cauzioni; può altresì accettare eredità e donazioni.

Art. 11.

I beni mobili, anche se provenienti da altri enti o uffici o persone, ed i beni immobili sono alienati dal commissario liquidatore con le modalità da stabilirsi d'intesa fra i Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualsiasi titolo, devono essere tenute in deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico.

I depositi devono essere intestati all'ufficio centrale ed agli uffici in liquidazione di zona.

Art. 13.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore, ai vice commissari e ai sub-liquidatori è stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.

Art. 14.

Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro può revocare il commissario liquidatore, i vice commissari e i sub-liquidatori.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione dei Ministri per i trasporti e per il tesoro.

Art. 15.

Dalla liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie posti in liquidazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, sono esclusi gli analoghi organismi costituiti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 16.

Completata la realizzazione dell'attivo e soddisfatti i creditori che si sono presentati, il commissario liquidatore sottopone ai Ministeri dei trasporti e del tesoro il bilancio finale della liquidazione accompagnato da una propria relazione e da quella del Comitato di sorveglianza.

I predetti Ministeri autorizzano il deposito di tali documenti presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro opposizioni.

Queste sono comunicate, a cura del cancelliere, al commissario liquidatore, che nel termine di venti giorni può presentare alla cancelleria del Tribunale le sue osservazioni. Il presidente del Tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano state proposte opposizioni, il bilancio si intende approvato.

Art. 17.

Chiusa la liquidazione l'avanzo attivo resta depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento entro sei mesi dalla chiusura della liquidazione.

Decorso tale termine l'avanzo della liquidazione è versato allo Stato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Corbellini — Del Vecchio — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 89. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 489.

Abrogazione delle disposizioni concernenti la nomina dei professori universitari senza la normale procedura del concorso e conferimento dell'abilitazione alla libera docenza senza esami.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 81 e 122 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 85. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 490.

Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, può essere elevato oltre il limite di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1941, n. 850, con deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 491.

Modificazioni dell'art. 105, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1945 l'ultimo comma dell'art. 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Finchè l'ufficiale è in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualità di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle università e degli istituti superiori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 492.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere buoni fruttiferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244, è autorizzata ad emettere, oltre alle obbligazioni previste dall'art. 5 del decreto citato, anche buoni fruttiferi, nominativi a scadenza fissa contro versamento della relativa valuta, da utilizzare esclusivamente per le operazioni di finanziamento che la Sezione stessa è abilitata ad effettuare ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 2.

I predetti buoni hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni.

Art. 3.

I limiti, le condizioni e le modalità di emissione dei buoni verranno stabilite dal Ministro per il tesoro, che provvederà con propri decreti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 493.

Aumento di capitale dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, concernente la costituzione dell'Ente Nazionale Metano, è sostituito come segue:

L'Ente ha un capitale di 400 milioni di lire fornito dallo Stato.

Art. 2.

L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 569, è sostituito come segue:

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri, dei quali cinque in rappresentanza uno per ciascuno rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei trasporti, e tre esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio.

I componenti del Consiglio suddetto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente in relazione ai poteri a lui conferiti secondo lo statuto.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1948.

Sostituzione di un membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni per il credito alle medie e piccole industrie;

Visto il decreto 27 aprile 1948, relativo alla nomina del dott. Alfredo De Liguoro in rappresentanza del Ministero del tesoro a componente il Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Visto che il dott. De Liguoro ha domandato di essere dispensato dal detto incarico e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione;

Decretano:

Il dott. Leonida Bonanni è nominato membro della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Alfredo De Liguoro, che ha chiesto di essere dispensato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1948

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1948.

Determinazione del periodo dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari ai fini della proroga dei termini di decadenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dal 22 marzo al 2 aprile 1948 per effetto di eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza, contemplati nell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

(2348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1948

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Morano	B	1	—
Asti	Coazzolo	B	—	1
Id.	Cunico	B	—	1
Id.	Montiglio	B	—	1
Benevento	Solopaca	B	—	1
Brescia	Alfianello	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Cagliari	Carbonia	B	—	1
Catanzaro	Crotone	S	—	1
Cosenza	Rogliano	B	3	—
Frosinone	Sora	S	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Matera	Tricarico	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Assago	B	1	—
Id.	Basiglio	B	1	—
Napoli	Nola	B	—	1
Novara	Novara	B	—	2
Id.	Casalino	B	—	2
Nuoro	Nurri	E	—	1
Pavia	Tromello	B	1	—
Id.	Gravellona Lomellina	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Potenza	Marsiconuovo	B	1	—
Salerno	Montesano sulla Marcellana	B	—	1
Id.	Ricigliano	O	—	1
Varese	Samarate	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
Viterbo	Monte Romano	B	1	—
			10	23
	Carbonchio sintomatico			
Caltanissetta	Santa Caterina	B	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Altavilla	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Carezzano	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	2
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Monbello	B	2	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Novi Ligure	B	—	2
Id.	Pontestura	B	1	2
Id.	Sale	B	1	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	San Salvatore Monferrato	B	3	—
Id.	Terrugia	B	1	—
Id.	Vignale	B	1	1
Arezzo	Cavriglia	B	—	6
Id.	Pergine Valdarno	B	—	1
Id.	San Giovanni Valdarno	B	—	1
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Casorzo	B	1	1
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Cellarengo	B	—	4
Id.	Cortanze	B	—	1
Id.	Grazzano Badoglio	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	2	—
Id.	Montechiaro d'Asti	B	—	3
Id.	Nizza Monferrato	B	—	1
Id.	Viarigi	B	1	—
Id.	Vigliano d'Asti	B	—	1
Id.	Villafranca d'Asti	B	—	1
Id.	Villa San Secondo	B	—	2
Avellino	Aiello	B	—	3
Id.	Atripalda	B	—	2
Id.	Avellino	B	—	1
Id.	Forino	B	—	1
Bari	Conversano	B	—	1
Belluno	Belluno	B	4	20
Id.	Cesiomaggiore	B	2	1
Id.	Feltre	B	5	—
Id.	Lentiai	B	4	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Pedavena	B	1	1
Id.	Seren del Grappa	B	—	2
Id.	Sovramonte	B	—	3
Benevento	Melizzano	B	—	1
Id.	Sant'Agata dei Goti	B	—	6
Bergamo	Bottanuco	B	2	—
Id.	Casazza	B	—	1
Id.	Casnigo	B	1	2
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Gandino	B	6	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	—	1
Brescia	Cazzago San Martino	B	1	—
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Catania	San Giovanni la Punta	B	—	1
Catanzaro	Soverato	B	—	1
Como	Bregnano	B	3	—
Id.	Carimate	B	—	3
Id.	Casatenovo	B	—	2
Id.	Cermenate	B	1	1
Id.	Cesello Brianza	B	—	1
Id.	Rovello Porro	B	—	1
Id.	Turate	B	—	2
Id.	Vertemate	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	3
Id.	Bondono	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Reggello	B	1	1
Id.	Vicchio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Frosinone	Arce	B	—	1
Id.	San Giorgio	B	—	1
Genova	Campo Ligure	B	—	2
Latina	Cisterna	B	2	—
Lecce	Scorrano	B	1	—
Id.	Galatone	B	—	1
Livorno	Campiglia Marittima	B	1	—
Id.	Livorno	B	—	1
Id.	Rossignano Marittimo	B	—	3
Id.	Piombino	B	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	—	1
Id.	Camaiore		—	2
Id.	Capannori	B	—	3
Id.	Lucca	B	—	4
Id.	Porcari	B	—	1
Messina	Barcellona	B	—	1
Id.	Santa Lucia del Mela	B	—	2
Milano	Basiano	B	—	2
Id.	Cambiago	B	—	4
Id.	Ceriano	B	—	1
Id.	Cesano Maderno	B	—	1
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Masate	B	—	10
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pozzuolo Martesana	B	—	1
Id.	Rescaldina	B	—	1
Id.	Trezzano Rosa	B	—	1
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	1	—
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	12
Id.	Comiziano	B	—	1
Id.	Boscoreale	B	—	1
Id.	Brusciano	B	—	1
Id.	Marigliano	B	—	1
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	2
Id.	Nola	B	—	5
Id.	Ottaviano	B	—	1
Id.	San Paolo Belsito	B	—	1
Id.	San Vitaliano	B	—	1
Id.	Torre del Greco	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	9
Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Carpignano Sesia	B	—	1
Id.	Massino	B	—	1
Padova	Agna	B	—	1
Id.	Arre	B	—	3
Id.	Boara Pisani	B	—	2
Id.	Bovolenta	B	—	1
Id.	Cadoneghe	B	—	1
Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Campo San Martino	B	2	—
Id.	Liname	B	—	3
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Montegrotto	B	2	—
Id.	Padova	B	1	1
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Id.	Piove di Sacco	B	—	2
Id.	Ponte San Nicolò	B	—	1
Id.	Pozzonovo	B	1	—
Id.	Rovolon	B	2	—
Id.	San Giustina in Colle	B	1	—
Id.	Saonara	B	—	1
Id.	Selvazzano	B	—	2
	Segue: *Afta epizootica*			
Padova	Vigodarzere	B	2	1
Id.	Villanova	B	—	1
Parma	Fidenza	B	1	—
Pavia	Bressana Botta	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	1	—
Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Bascapè	B	—	1
Piacenza	Rottofreno	B	1	—
Pisa	Calci	B	—	1
Id.	Cascina	B	—	1
Id.	Castellina Marittima	B	—	1
Id.	Crespina	B	1	—
Id.	Lorenzana	B	—	1
Id.	Pisa	B	4	—
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	—	1
Id.	San Giuliano Terme	B	18	44
Id.	Vicchiano	B	3	—
Reggio Calabria	Montebello Jonico	B	—	4
Id.	Reggio di Calabria	B	13	36
Reggio Emilia	Rolo	B	—	2
Rovigo	Adria	B	2	—
Id.	Arquà Polesine	B	—	1
Id.	Fiesso	B	—	2
Id.	Occhiobello	B	—	1
Id.	Rovigo	B	—	2
Id.	Gavello	B	—	1
Id.	Stienta	B	—	2
Salerno	Battipaglia	B	—	2
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	12
Id.	Castel San Giorgio	B	—	1
Id.	Nocera Inferiore	B	—	7
Id.	Nocera Superiore	B	—	8
Id.	Mercato S. Severino	B	—	2
Id.	Pagani	B	—	1
Id.	Polla	B	—	3
Id.	Sant'Arsenio	B	—	7
Id.	Sassano	B	—	8
Id.	Sala Consilina	B	—	3
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	6
Taranto	Taranto	B	6	14
Torino	Brusasco	B	—	1
Id.	Cuceglio	B	—	1
Id.	Rondissone	B	—	1
Id.	Bairo	B	—	1
Id.	La Loggia	B	—	1
Id.	Chivasso	B	—	1
Trento	Bronzolo	B	1	—
Id.	Canale San Bovo	B	1	—
Id.	Carzano	B	—	3
Id.	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Cavareno	B	—	1
Id.	Fornace	B	1	—
Id.	Garniga	B	1	—
Id.	Levico	B	—	1
Id.	Mezzana	B	—	1
Id.	Ossana	B	2	—
Id.	Peio	B	1	6
Id.	Trento	B	1	—
Treviso	Caerano	B	—	1
Id.	Castelfranco	B	—	4
Id.	Maserada	B	2	—
Id.	Nervesa della Battaglia	B	3	—
Id.	Riese	B	1	—

Segue: Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Udine	Ampezzo	B	—	1
Id.	Andreis	B	4	—
Id.	Arzene	B	—	1
Id.	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Barcis	B	—	1
Id.	Carlino	B	1	—
Id.	Colloredo di Monte Albano	B	1	—
Id.	Erto e Casso	B	1	—
Id.	Montereale Cellina	B	3	2
Id.	Ovaro	B	1	—
Id.	Pinzano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Prato Carnico	B	3	—
Id.	Raveo	B	—	2
Id.	San Vito al Tagliamento	B	—	2
Id.	Sauris	B	—	2
Id.	Sesto al Reghena	B	—	1
Id.	Spilimbergo	B	—	1
Id.	Travesio	B	—	1
Valle d'Aosta	San Cristophe	B	—	1
Varese	Castronno	B	2	—
Id.	Olgiate Olona	B	1	—
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Varese	B	1	1
Id.	Solbiate Arno	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	5	2
Id.	Camponogara	B	1	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Jesolo	B	1	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	1
Id.	Stra	B	2	1
Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Cavaglià	B	—	1
Id.	Coggiola	B	—	1
Id.	Crova	B	4	2
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Santhià	B	—	3
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	San Martino Buon Albergo	B	1	2
Viterbo	Piansano	B	1	—
Id.	Viterbo	B	1	1
			172	455

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	S	2	—
Id.	Ostra Vetere	S	—	2
Id.	Sirolo	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Carassai	S	—	1
Id.	Monte San Pietrangeli	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Asti	Cinaglio	S	1	—
Brescia	Lonato	S	—	2
Campobasso	Castelmauro	S	—	1
Id.	Larino	S	1	—
Catanzaro	Crotone	S	5	—
Chieti	Celenza sul Trigno	S	—	6
Id.	Roccaspinalveti	S	2	—
Id.	Torrebruna	S	6	—
Firenze	Firenze	S	—	1
Grosseto	Arcidosso	S	1	—
Id.	Gavorrano	S	2	—
Id.	Manciano	S	—	1
Id.	Sorano	S	1	—

Segue: Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Latina	Terracina	S	—	2
Livorno	Cecina	S	1	—
Matera	Salandra	S	2	—
Modena	Formigine	S	—	1
Parma	Soragna	S	—	1
Pavia	Gravellona Lomellina	S	—	1
Pesaro Urbino	Macerata Feltria	S	1	—
Piacenza	Alseno	S	1	—
Id.	Castell'Arquato	S	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	S	1	—
Ragusa	Scicli	S	7	2
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Novellara	S	—	1
Rovigo	Adria	S	—	1
Id.	Ariano	S	—	3
Id.	Rovigo	S	—	1
Salerno	Buccino	S	—	2
Siracusa	Siracusa	S	1	—
Teramo	Atri	S	1	—
Id.	Montorio al Vomano	S	2	—
Id.	Teramo	S	1	—
Torino	Montanaro	S	—	1
Treviso	Castello di Godego	S	—	1
Id.	Spresiano	S	1	—
Udine	Cividale del Friuli	S	2	—
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	2
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Viterbo	Soriano	S	1	—
			46	38

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Fresonara	S	1	—
Id.	Odalengo Grande	S	1	—
Ancona	Ancona	S	2	2
Id.	Cerreto d'Esi	S	—	3
Id.	Fabriano	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	3	—
Id.	Amandola	S	1	—
Id.	Ascoli	S	2	1
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Ponzano di Fermo	S	—	1
Id.	Roccafluvione	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Calitri	S	—	4
Id.	Vallata	S	—	1
Benevento	Paduli	S	—	3
Bergamo	Bergamo	S	1	1
Bologna	Budrio	S	—	1
Id.	Imola	S	—	2
Id.	Monteveglio	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	7
Id.	Bolzano	S	—	2
Id.	Nalles	S	—	5
Cagliari	Decimomannu	S	—	2
Id.	Villacidro	S	—	1
Campobasso	Boiano	S	—	1
Id.	Larino	S	—	1
Id.	Sant'Angelo Limosano	S	—	1
Id.	Trivento	S	36	—
Id.	Vinchiaturo	S	—	2
Catania	Belpasso	S	—	1
Id.	Bronte	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Catania	Maletto	S	—	1
Catanzaro	Crotone	S	5	—
Id.	Cropani	S	—	1
Chieti	Castelguidone	S	8	—
Id.	Villa Santa Maria	S	1	—
Como	Arosio	S	1	—
Id.	Inverigo	S	1	—
Cosenza	Acri	S	14	—
Id.	San Marco Argentano	S	2	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Grosseto	Manciano	S	5	—
Id.	Massa Marittima	S	2	—
Livorno	Castagneto Carducci	S	1	—
Macerata	San Severino	S	—	1
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Aliano	S	1	—
Id.	Garaguso	S	1	—
Id.	Grottole	S	1	—
Id.	Irsina	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	Stigliano	S	1	—
Modena	Formigine	S	—	1
Nuoro	Nurri	S	—	1
Id.	Bortigali	S	—	3
Pavia	Mede	S	1	—
Id.	Corteolona	S	—	1
Pesaro e Urbino	Novafeltria	S	2	—
Id.	Talamello	S	2	—
Id.	Urbino	S	2	—
Pescara	Penne	S	—	1
Potenza	Guardia Perticara	S	4	5
Id.	Corleto	S	3	2
Id.	San Fele	S	1	5
Id.	Senise	S	6	5
Id.	Roccanova	S	4	2
Id.	Chiaromonte	S	3	2
Id.	Banzi	S	—	1
Id.	Ruvo del Monte	S	—	3
Id.	Barile	S	—	2
Id.	Rionero	S	—	2
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	—
Rovigo	Adria	S	1	—
Salerno	Colle di Bulgheria	S	—	1
Sassari	Bonorva	S	1	—
Id.	Siligo	S	—	1
Id.	Tula	S	1	—
Id.	Arzachena	S	—	1
Id.	Banari	S	—	1
Id.	Pozzomaggiore	S	—	1
Siena	Montepulciano	S	1	—
Id.	Pienza	S	1	—
Id.	Sarteano	S	—	1
Id.	San Quirico d'Orcia	S	1	—
Id.	Poggibonsi	S	5	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	3	—
Id.	San Gimignano	S	8	—
Id.	Radicofani	S	1	—
Id.	Abbadia San Salvatore	S	1	—
Id.	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Chianciano	S	1	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	1	1
Id.	Radicondoli	S	2	—
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Siena	Casole d'Elsa	S	1	—
Id.	Rapolano	S	1	—
Id.	Cetona	S	4	1
Id.	Montalcino	S	1	—
Taranto	Mottola	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Controguerra	S	—	2
Trapani	Campobello di Mazara	S	—	1
Id.	Camporeale	S	—	1
Trento	Magrè all'Adige	S	—	1
Id.	Panchià	S	—	2
Id.	Predazzo	S	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	S	1	—
Udine	Cividale del Friuli	S	2	—
Id.	Spilimbergo	S	1	—
			165	103
Farcino criptococcico				
Avellino	Mirabella	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Bitritto	E	2	—
Caserta	Capodrisi	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	1	2
Napoli	Arzano	E	2	—
Id.	Cimitile	E	3	—
Id.	Nola	E	3	—
Id.	Ottaviano	E	3	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Ragusa	Vittoria	E	2	—
Taranto	Ginosa	E	16	—
Trapani	Camporeale	E	—	3
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Paceco	E	2	—
Id.	Salemi	E	2	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	1
			49	9
Morbo coitale maligno				
Gorizia	Cormons	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Treviso	Montebelluna	E	2	—
			4	—
Rabbia				
Agrigento	Santa Margherita di Belice	Can	—	2
Arezzo	Sansepolcro	Can	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Can	—	1
Bari	Turi	Can	—	1
Belluno	Fonzaso	Can	—	2
Bologna	Bologna	Can	—	3
Id.	Imola	Can	—	1
Id.	Molinella	Can	—	1
Id.	Id.	Fel	—	1
Id.	San Giovanni in Persiceto	Can	—	1
Id.	Medicina	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Brescia	Brescia	Can	—	1
Caserta	Maddaloni	Can	—	1
Catania	Mineo	E	—	1
Catanzaro	Isola di Capo Rizzuto	B	—	1
Como	Montano	Can	—	1
Ferrara	Cento	Can	—	1
Id.	Comacchio	Can	—	1
Id.	Codigoro	Can	—	1
Id.	Ro	Can	—	1
Id.	Sant'Agostino	Can	—	1
Forlì	Meldola	Can	1	1
Id.	Rocca San Casciano	Can	—	1
Id.	Modigliana	Can	—	1
Id.	Castrocaro	Can	—	1
L'Aquila	Celano	Can	1	—
La Spezia	La Spezia	Can	3	—
Lucca	Viareggio	Can	—	1
Massa Carrara	Carrara	Can	—	1
Napoli	Napoli	Can	—	2
Id.	Palma Campania	Can	—	1
Padova	Montegrotto	Can	—	1
Id.	Padova	Can	—	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	Can	2	—
Pisa	Lari	Can	—	1
Pistoia	Larciano	Can	—	1
Id.	Massa e Cozzile	Can	—	1
Id.	Tizzana	Can	—	1
Ravenna	Cervia	Can	—	7
Id.	Castel Bolognese	Can	—	6
Id.	Ravenna	Can	—	4
Id.	Alfonsine	Can	—	2
Id.	Bagnacavallo	Can	—	2
Id.	Sant'Agata sul Santerno	Can	—	1
Id.	Lugo	Can	—	2
Id.	Fusignano	Can	—	2
Reggio Calabria	Bovalino	Can	—	1
Rovigo	Adria	Can	1	—
Id.	Bosaro	Can	2	—
Id.	Taglio di Po	Can	1	—
Id.	Ariano nel Polesine	Can	—	2
Id.	Rovigo	Can	—	1
Id.	Villadose	Can	—	2
Salerno	Sant'Egidio Montalbino	Can	—	1
Sassari	Alghero	Can	2	—
Id.	Ittiri	Can	—	1
Teramo	Teramo	Can	—	2
Id.	Isola	Can	—	1
Treviso	Castello di Godego	Can	—	1
Id.	Casale sul Sile	Can	—	1
Id.	Castelcucco	Can	—	1
Id.	Chiarano	Can	—	1
Id.	Conegliano	Can	1	—
Id.	Cordignano	Can	1	—
Id.	Mareno di Piave	Can	—	1
Id.	Meduna di Livenza	Can	1	—
Id.	Mogliano Veneto	Can	4	—
Id.	Montebelluna	Can	—	1
Id.	Ormelle	Can	1	—
Id.	Ponte di Piave	Can	1	—
Id.	Povegliano	Can	—	1
Id.	San Fior	Can	1	—
	Segue: *Rabbia*			
Treviso	San Polo di Piave	Can	1	—
Id.	San Pietro di Feletto	Can	—	1
Id.	Treviso	Can	4	—
Id.	Valdobbiadene	Can	1	—
Id.	Vazzola	Can	1	1
Id.	Villorba	Can	2	1
Id.	Godega di Sant'Urbano	B	1	—
Udine	Prata	Can	—	1
Venezia	Fossalta di Piave	Can	—	1
Id.	Noale	Can	—	1
Id.	Portogruaro	B	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	Can	—	1
Id.	San Stino di Livenza	Can	—	1
Verona	Minerbe	Can	—	1
Id.	Legnago	Can	—	1
Id.	Verona	Can	—	3
Id.	Villafranca	Can	—	1
Viterbo	Civitacastellana	Can	—	2
Id.	Monte Romano	Can	1	—
Id.	Vignanello	Can	1	—
			35	103
	Rogna			
Campobasso	Bonefro	O	1	—
Id.	Macchiagodena	O	1	—
Catanzaro	Crotone	O	—	1
Forlì	Premilcuore	O	—	1
Frosinone	Castro dei Volsci	O	—	1
Grosseto	Orbetello	O	1	—
L'Aquila	Carsoli	O	—	1
Id.	Lucoli	O	—	1
Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Rocca di Cambio	O	—	1
Id.	Trasacco	O	—	1
Rieti	Leonessa	O	—	1
Taranto	Mottola	O	2	—
Viterbo	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			5	11
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Firenze	Prato	O	—	1
Matera	Ferrandina	O Cap	1	—
Ragusa	Vittoria	O	1	—
Taranto	Lizzano	O Cap	1	—
Trapani	Calatafimi	O	2	1
Id.	Castelvetrano	O	—	1
Id.	Marsala	O	1	—
			6	3
	Aborto epizootico			
Bergamo	Arcene	B	1	—
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Boltiere	B	1	—
Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Romano di Lombardia	B	1	—
Id.	Seriate	B	—	1
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—

Segue: *Aborto epizootico*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bologna	Casalecchio	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Monte San Pietro	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	—	4
Cremona	Capralba	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	8
L'Aquila	Balsorano	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Milano	Assago	B	1	—
Id.	Massalengo	B	2	—
Id.	Villanova del Sillaro	B	1	—
Modena	Castelfranco Emilia	B	2	—
Pavia	Magherno	B	1	—
Id.	Valeggio Lomellina	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Bastida Pancarana	B	1	—
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Castel D'Agogna	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Id.	Ravenna	B	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	3	—
Id.	Reggiolo	B	—	1
Id.	Scandiano	B	1	—
Rovigo	Occhiobello	B	—	1
Id.	Porto Tolle	B	—	1
Siracusa	Lentini	O	1	—
Teramo	Valle Castellana	B	15	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Udine	Nimis	B	3	—
Id.	Torviscosa	B	3	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Morsano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Portogruaro	B	2	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
			67	22

Setticemia emorragica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Forlì	Verghereto	O	1	—
Sassari	Siligo	O	—	1
Id.	Tula	O	1	—
			2	1

Tubercolosi

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Molfetta	B	—	2
Cagliari	Arborea	B	—	1
Ferrara	Migliarino	B	—	1
Nuoro	Macomer	B	1	—
			1	4

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Andria	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Frosinone	Frosinone	O	—	1
Grosseto	Castiglione della Pescaia	O	4	1
Lecce	Lecce	O	1	—
Id.	Squinzano	O	1	—
Id.	Vernole	O	—	1
Taranto	Ginosa	O	1	—
Id.	Palagianello	O	2	—
Id.	San Marzano di San Giuseppe	O	1	—
			13	3

Influenza equina

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Bronte	E	1	—

Peste aviaria

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Acquasanta	P	1	—
Id.	Amandola	P	2	—
Id.	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Comunanza	P	2	—
Id.	Monte San Pietrangeli	P	—	3
Id.	Montedinove	P	1	—
Id.	Petritoli	P	—	3
Id.	Ponzano	P	—	2
Id.	Rotella	P	5	—
Como	Cermenate	P	—	5
Id.	Cassina	P	—	3
Id.	Luisago	P	—	5
Id.	Montano	P	—	2
Matera	Salandra	P	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	P	5	—
Id.	Urbani	P	4	—
Id.	Urbino	P	2	—
Rovigo	Adria	P	1	—
Teramo	Controguerra	P	3	—
			31	23

Colera dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	P	3	—
Id.	Senigallia	P	1	—
La Spezia	La Spezia	P	—	1
Sassari	Mara	P	—	1
			4	2

Laringo-tracheite infettiva dei polli

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Montalto	P	—	1
Id.	Rotella	P	—	1
Benevento	San Bartolomeo in Galdo	P	—	2
Grosseto	Manciano	P	—	1
Parma	Soragna	P	—	2
			—	7

RIEPILOGO DAL 1° AL 15 GENNAIO 1948 - N. 1

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	28	23
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	46	244	627
4	Malrossino dei suini	28	49	84
5	Peste e setticemia dei suini	38	110	268
6	Farcino criptococcico	8	23	58
7	Morbo coitale maligno	3	3	4
8	Rabbia	83	91	138
9	Rogna	9	15	16
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	9
11	Aborto epizootico	17	48	89
12	Setticemia emorragica	2	3	3
13	Tubercolosi	4	4	5
14	Vaiuolo ovino	5	11	16
15	Influenza equina	1	1	1
16	Peste aviaria	6	19	54
17	Colera dei polli	3	4	6
18	Laringo-tracheite infettiva dei polli	4	5	7

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio.

Con decreto Ministeriale 10 maggio 1948 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Vicenza, già conferito con decreto Ministeriale 3 febbraio 1937, al notaio dottor Giovanni Marsala fu Gaetano.

Roma, addì 11 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2354)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca operaia cooperativa di Agnone (Campobasso)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1936, col quale venne revocata alla Banca operaia cooperativa di Agnone, con sede in Agnone (Campobasso), l'autorizzazione all'esercizio del credito e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito, in data 3 febbraio 1942, col quale il dott. Placido Gamberale veniva nominato commissario liquidatore della predetta Banca;

Considerato che il dott. Gamberale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico e che occorre, pertanto, procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Marinelli fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Banca operaia cooperativa di Agnone, avente sede in Agnone (Campobasso), in sostituzione del dottor Placido Gamberale, con i poteri e le attribuzioni di che alle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2329)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.